




# COMUNE DI RAVELLO

*Provincia di Salerno*

*Stazione di Soggiorno e Turismo*

**CITTÀ DELLA MUSICA**

**ORDINANZA N. 17**

 Comune di Ravello

Tipologia: **uscita**

**IL SINDACO**

Protocollo N. **0003617**  
**07/03/2018 - 12:01**

**PREMESSO** che:

- Il territorio del comune di Ravello presenta ampie zone aventi spiccate caratteristiche rurali costituite da giardini, terrazzamenti e vaste zone boschive, patrimonio forestale di particolare pregio che risulta altamente a rischio, specie in rapporto al fenomeno degli incendi dolosi e colposi, piaga questa che regolarmente si ripropone già da anni nella stagione estiva;
- Tale fenomeno appare favorito dallo stato di abbandono in cui versano fondi rustici e giardini, oltre che una gran parte della zona di macchia mediterranea esistente sul territorio comunale;
- Si rende, pertanto, indispensabile dotarsi di un'efficace regolamentazione che disciplini la necessaria attività di pulizia dei fondi;
- La contestuale vicinanza alle aree boschive di insediamenti urbani e di civili abitazioni impone, inoltre, di contemperare le diverse esigenze sociali che vengono in evidenza alla luce dei disagi che l'accensione di sterpaglie provoca al vicinato;

**RITENUTO** pertanto necessario, soprattutto ai fini di protezione civile, adottare idonei provvedimenti volti a scongiurare incendi e pericoli per la pubblica e privata incolumità, oltre che a salvaguardare il patrimonio boschivo del territorio di questo Comune ed allo stesso tempo finalizzati ad istituire regole certe cui i proprietari dei fondi devono attenersi nell'attività di pulizia degli stessi, a tutela e garanzia della civile convivenza;

**VISTE** le precedenti ordinanze sindacali disciplinanti la presente materia;

**RILEVATO** che la disciplina normativa comunale vigente non risulta idonea a tutelare i diversi interessi pubblici e privati coinvolti nella fattispecie, anche alla luce delle numerose lagnanze pervenute all'Amministrazione da parte dei cittadini;

**VISTI**

- La Legge 21.11.2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischi di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi di bosco;
- Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
- La Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

- Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 lett. b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- La Legge Regionale n. 11 del 1996, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'all. C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

**RICHIAMATO** il decreto dirigenziale n. 123 del 03/07/2015 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, nel quale si evidenzia che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente UOD "Foreste" della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ciascun anno solare;

**VISTA** la relazione tecnica del Comando di Polizia Municipale;

## **ORDINA**

Ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere: di procedere alla regolare pulizia e manutenzione ordinaria delle stesse;

## **AUTORIZZA**

- a) Al fine di agevolare le operazioni di cui sopra, la consueta e tradizionale pratica agricola della bruciatura in loco di sterpaglie, sfalci e residui di potature, mediante raggruppamento in piccoli cumuli, secondo le seguenti fasce orarie:
- **Dal 1 ottobre al 31 ottobre, prima dell'alba e dopo il tramonto;**
  - **Dal 1 novembre al 31 marzo, prima dell'alba e dopo il tramonto; nei soli giorni di martedì e venerdì, anche dalle ore 13.00 fino al tramonto, fatta eccezione del centro storico;**
  - **Dal 1 aprile al 14 giugno, prima dell'alba e dopo il tramonto.**
  - **Dal 15 giugno al 30 settembre, ai sensi del decreto dirigenziale n. 123 del 03/07/2015 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, DIVIETO ASSOLUTO.**

Tali operazioni vanno effettuate usando la massima attenzione e con l'adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere e preferibilmente con preventiva comunicazione, di almeno un giorno di anticipo, agli abitanti delle edifici limitrofi al fondo interessato dall'attività di pulitura e bruciatura.

L'accumulo del materiale da bruciare non deve superare le dimensioni di 1 metro di altezza e comunque non deve essere superiore a 1 metro cubo. La combustione deve avvenire a distanza da edifici di terzi o pubbliche vie tale da non creare pericolo o nocimento alla salute. L'addetto alla pulizia deve, altresì, evitare nella maniera più assoluta, di lasciare fuochi incustoditi ed incontrollati durante lo svolgimento delle suddette operazioni, che devono concludersi con un attento controllo volto ad assicurarsi che non siano rimasti accesi piccoli focolai sotto la cenere o residui di brace.

**L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento.**

**Eventuali deroghe** saranno autorizzate dal Comando Polizia Municipale, previa richiesta scritta e motivata, con almeno tre giorni di anticipo.

### AVVERTE

- che in caso di inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti, con salvezza di ogni azione penale, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs n.267/2000, introdotto dalla Legge n. 3 del 16/01/2003;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

### DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune di Ravello e sul sito istituzionale dell'Ente e che ne venga data la più ampia diffusione con ogni mezzo ritenuto opportuno.
- che, ogni precedente disposizione normativa in contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza, si intende abrogata.

### MANDA

per quanto di rispettiva competenza a:

- Comando Polizia Municipale di Ravello;
- Comando Stazione Carabinieri di Ravello;
- Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi;
- Regione Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici – Protezione Civile;
- UOD Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- ANAS – compartimento locale;
- ENPA - sez. Costa d'Amalfi;
- P.A. Millenium di Amalfi.

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.**

Dalla Residenza Municipale, addì 7 MARZO 2018

IL SINDACO

